REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli	Presidente - relatore
Carola Corrado	Componente
Flavia D'Oro	Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n° 74171 del ruolo d'udienza, nei confronti di:

Vittorio MAGNANINI, nato a Roma il 28 ottobre 1950, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea C. Maggisano, pec: andreaclaudiomaggisano@ordineavvocatiroma.org, cod. fisc. e Mauro Bottoni (pec. maurobottoni@ordineavvocatiroma.org), entrambi del foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via G. Bettolo 9;

e concernente il conto avente per oggetto la gestione del servizio di cassa della sede di Roma dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in sigla: AGCOM) per l'esercizio 2007, iscritto al n° 9789.

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 8 febbraio 2024, con l'assistenza del Segretario Veronica Gurtner, il relatore Paolo Novelli, il rappresentante del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore generale Michele Ferrante, e l'avvocato Gianluca Biancamano per delega dell'avv. Bottoni Mauro.

Ritenuto in

FATTO

Con relazione del 26 settembre 2023 depositata in data 6 ottobre 2023, il magistrato relatore esponeva quanto segue:

PREMESSO che il 25 gennaio 2017 è stato depositato presso questa Sezione stessa il conto della gestione del servizio di cassa della sede di Roma dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in sigla: AGCOM) per l'esercizio 2007, venendo poi attribuito a quel conto giudiziale il n° 9789; RITENUTO che, riguardo al conto in questione, con verbale redatto da Giuseppe Femminella su incarico dell'AGCOM il 10 maggio 2016, è stato espresso l'avviso secondo cui non potessero venir ammesse a discarico, perché non giustificabili o perché discordanti rispetto alle scritture contabili, spese per complessivi 7.341,07 euro;

RITENUTO che quindi, con provvedimento del 6 dicembre 2016, l'AGCOM ha negato la parificazione del conto stesso, reso dal proprio dipendente Vittorio Magnanini, avendo accertato "… la non corrispondenza tra i dati riportati in parte della documentazione giustificativa … e i dati riportati nel giornale di cassa e nel conto giudiziale … per un importo complessivo pari ad euro 7.341,07";

CONSIDERATO che tale somma, benché l'AGCOM ne abbia previsto il recupero sulle competenze di fine rapporto dovute al Magnanini, risulterà definitivamente dovuta da quell'agente contabile soltanto qualora egli venisse condannato da questa Corte, quale giudice sul conto, a pagarla all'AGCOM;

CONSIDERATO che, nel merito, appaiono condivisibili e meritevoli di integrale richiamo le osservazioni formulate nel predetto verbale dal Femminella;

CONCLUDE, ai sensi del comma 4 dell'art. 145 CGC,

nel senso che questa Sezione condanni Vittorio Magnanini, nato il 28 ottobre 1950 a Roma ed ivi residente in via del Podere Fiume n° 69, codice fiscale MGNVTR50R28H501C, a pagare all'AGCOM la somma di 7.341,07 euro in riferimento al conto giudiziale in epigrafe;

Con decreto in data 1° dicembre 2023 il Presidente della Sezione giurisdizionale ha quindi fissato il giudizio davanti al Collegio per l'odierna udienza.

Si è costituito per tale udienza il sig. Magnanini Vittorio, nato a Roma il 28.10.1950, ivi residente in Via del Podere Fiume, 69 sc. A, cod. fisc. MGNVTR50R28H501C, in qualità di dipendente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con le mansioni di vice-cassiere, ora in quiescenza per limiti d'età, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato al presente atto, dagli Avvocati Andrea C. Maggisano, pec: andreaclaudiomaggisano@ordineavvocatiroma.org, cod. fisc. MGGNDR63C20I266G e Mauro Bottoni (pec. maurobottoni@ordineavvocatiroma.org, cod. fisc. BTTMRA54L02H501V, entrambi del foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Via G. Bettolo, 9.

Il Magnanini, nel contestare la richiesta di responsabilità e di condanna, preliminarmente eccepisce l'incompetenza territoriale della Sezione Regionale per la Campania atteso che nel marzo 1998 è stata istituita l'ulteriore sede dell'AGCOM in Roma, sede dotata di una propria pianta organica e di proprio personale.

Pertanto, avendo operato il sig. Magnanini, per l'anno in contestazione, 2007, esclusivamente presso la sede romana, ed avendo lo stesso risposto direttamente ai responsabili della struttura romana competente, sarebbe competente la Sezione Giurisdizionale per il Lazio.

Rileva inoltre l'avvenuta estinzione del giudizio sul conto, ex art. 150 del codice della giustizia contabile, essendo trascorsi più di cinque anni dalla trasmissione da parte dell'Autorità dei documenti contabili per l'esercizio in oggetto (25.01.2017).

Eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale essendo ampiamente trascorso il termine quinquennale previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L. n.

20/1994. Nessun atto interruttivo di cui all'art. 66 del Codice della Giustizia Contabile sarebbe intervenuto. In ogni caso sarebbe ampiamente trascorso anche il termine complessivo di sette anni previsto dal richiamato art. 66 C.G.C.

Protesta l'assenza di responsabilità e buona fede

Espone che con nota Prot. 0063000 del 07.12.2016 l'AGCOM comunicava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania, che nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alle determinazioni di parificazione dei conti giudiziali relative alle casse ed al servizio di custodia e distribuzione dei buoni pasto dell'Autorità presso le sedi di Napoli e Roma per gli esercizi 2007 e 2008 erano state riscontrate irregolarità nella gestione interna operante presso la sede di Roma. Nello specifico, per l'esercizio 2007, era emersa una non corrispondenza tra i dati della documentazione giustificativa e quelli del libro giornale per un importo complessivo di € 7.341,07, mentre per l'anno 2008 detto importo veniva quantificato in € 1.458,17. La somma complessiva di € 8.799,24, si aggiungeva, veniva trattenuta sull'indennità di fine rapporto dovuta al rag. Vittorio Magnanini. Allegate alla comunicazione lr delibere di nomina e le note di verifica effettuate dal funzionario incaricato.

A seguito della citata comunicazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma iscriveva il sig. Vittorio Magnanini nel R.G.N.R al n. 36430/2017 per rispondere del reato p. e p. dall'art. 314 c.p. perché, nella sua qualità di Agente Contabile responsabile della cassa di Roma dell'Autorità per le Garanzie, avendone la disponibilità per ragioni di servizio, si appropriava della somma di € 8.799,24, in Roma negli anni dal 2007 al 2008.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione VIII Penale, II Collegio, con sentenza numero 11543/2019, resa il 11.09.2019, ha assolto il sig. Magnanini Vittorio dal reato ascrittogli per i fatti commessi dopo il 19.07.2008 perché gli stessi non sussistono ed ha dichiarato il non doversi

procedere nei confronti dello stesso per i fatti precedenti il 19.07.2008 per essere il reato estinto per prescrizione (divenuta irrevocabile il 25.01.2020).

Al riguardo osserva che se è vero che l'avvenuta assoluzione nel giudizio penale non determina l'estinzione del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti per responsabilità erariale attesa l'autonomia dei giudizi, nondimeno, nel giudizio contabile la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi (richiama tra gli altri: Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 252/2023

Ritiene pertanto che atteso quanto accertato in fatto dalla suddetta decisione alcuna responsabilità possa essere ascritta al medesimo.

Conclude chiedendo di

- accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale;
- dichiarare estinto il giudizio sul conto per il trascorso del tempo;
- dichiarare prescritta l'azione di responsabilità;
- dichiarare, comunque, il buon operato del sig. Magnani Vittorio con ogni consequenziale favorevole provvedimento di discarico e liberazione delle somme trattenute dall'AGCOM sul TFR del sig. Magnanini Vittorio con provvedimento di restituzione delle stesse.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio

La Procura regionale presso questa Corte ha rassegnato proprie conclusioni scritte nelle quali ha preliminarmente rilevato una questione di competenza territoriale dell'azione ratione loci ai sensi dell'articolo 18 CGC, stante la collocazione nel territorio di altra Regione della sede cui si riferisce la gestione contabile oggetto del giudizio;

nel merito ha ritenuto condivisibili le osservazioni del magistrato relatore con riguardo alla irregolarità della gestione del servizio di cassa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) della sede di Roma per il richiamato esercizio finanziario 2008;

ha quindi concluso chiedendo che, previa verifica, da parte del Collegio, in ordine alla fondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale, in adesione alla prospettazione del magistrato relatore, per la dichiarazione di irregolarità del richiamato conto giudiziale relativo alla gestione del servizio di cassa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) della sede di Roma, per l'esercizio finanziario 2008, la Sezione pronunci condanna del contabile Vittorio Magnanini nella misura indicata nella relazione del magistrato relatore.

All'udienza odierna è comparso il difensore rappresentante di Magnanini Vittorio.

All'esito della relazione d'udienza le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in diritto

Questo Collegio deve preliminarmente farsi carico della eccezione di incompetenza territoriale.

Al riguardo questa Sezione si è già in precedenza pronunciata su tale questione, con sentenza n. 2514 del 2007.

Si trova affermato in quella sede che: «[…] la competenza territoriale appartiene senz'altro a questa Sezione, in quanto rilevante a tal fine appare il luogo dove l'amministrazione ha sede legale e svolge le sue funzioni.

L'attività espletata dagli agenti contabili è infatti assolutamente strumentale all'esercizio dei compiti istituzionali commessi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che mantiene una struttura centralizzata, nel senso che la gestione è unitaria senza che abbia alcun interesse giuridico la circostanza che alcune operazioni si rivolgano a strutture marginali periferiche prive di rilievo esterno.

D'altronde la delibazione e la parificazione nonché la verifica da parte degli organi e degli uffici interni dell'Autorità sui conti giudiziali, in cui confluiscono le gestioni contabili avviene presso la sede centrale di Napoli, che è tenuta alla immediata trasmissione alla sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

Infine, va garantita da un lato l'unitarietà dell'esame di tutte le gestioni convergenti nella complessiva amministrazione dell'Autorità con le conseguenti potenziali responsabilità contabili e confluenti nell'unica gestione di tesoreria. Dall'altro non può impedirsi il necessario collegamento soggettivo ed il completamento funzionale con la restante parte della giurisdizione della Corte dei conti, rappresentata dai giudizi di responsabilità ad iniziativa dell'ufficio del procuratore regionale presso questa stessa sezione della Campania, i quali possono avere ad oggetto sia le medesime ipotesi di responsabilità contabile che quelle connesse di responsabilità amministrativa, anche solo come debito di vigilanza. Ogni diversa attribuzione e frammentazione territoriale sarebbe lesiva dell'effettività della giurisdizione contabile affermata con forza dall'art.103 della Costituzione, cui occorre rivolgersi per la comprensione di tali vicende».

Opina il Collegio che tali affermazioni debbano valere anche in questa sede.

Non assume alcun valore dirimente al riguardo la circostanza che, già nel 1998, l'Autorità abbia istituito una sede secondaria a Roma e quindi rappresentata in loco da un ufficio periferico dotato di "cassa secondaria" e pertanto anche di un servizio di economato distinta dalla sede di Napoli – né, che in seguito sia stata individuata anche per detta sede una pianta organica (con dotazione di personale), tanto infatti non pare aver fatto venire meno la necessità di preservare "l'unitarietà dell'esame di tutte le gestioni convergenti nella complessiva amministrazione dell'Autorità con le conseguenti potenziali responsabilità contabili e confluenti nell'unica gestione di tesoreria" come già affermato da questa Sezione; né, tanto meno, risulta che l'Autorità abbia previsto una distinta ed autonoma attività di revisione dei conti per la sede di Roma.

Peraltro, la costituzione della cassa è avvenuta con mandato sul conto di tesoreria presso l'Istituto di credito di Napoli e le stesse fatture per le quali sono state effettuate le spese economali risultano comunque intestate alla sede legale dell'Autorità.

Affermata pertanto la propria competenza territoriale, deve essere preliminarmente verificata la ricorrenza della causa di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 150 CGC.

Risulta infatti dagli atti del giudizio che il conto, unitamente alla sua mancata parificazione è avvenuta in data 25 gennaio 2017.

La relazione è stata depositata in data 6 ottobre 2023.

Ai sensi dell'art. 150 CGC «1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza. 2. L'estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d'ufficio. Omissis».

Infatti, l'estinzione del giudizio di conto presuppone il "deposito del conto", elemento imprescindibile per il suo esame e che determina la costituzione dell'agente contabile in giudizio (art. 140, comma 3, c.g.c.).

Ritiene il Collegio che si debba fare applicazione nel caso di specie dell'art. 150 CGC (che si pone comunque in linea di continuità con la previgente normativa: art. 2 l. 20/1994).

Infatti, la previsione dell' articolo 2, comma 3, delle norme transitorie del codice "deve essere (…) coordinata da un lato con l'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. e), del menzionato Allegato 3, dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che prevedeva l'estinzione del giudizio sul conto decorsi cinque anni dal relativo deposito, e dall'altro con la previsione del comma 2 del citato art. 4, il quale stabilisce che "Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice"" (Sezione giurisdizionale Liguria 70/2022).

Inoltre, anche volendo fare pieno ossequio al comma 3 dell'art. 2 delle norme transitorie, l'art. 150 CGC dovrebbe comunque trovare applicazione al caso di specie, tenuto in considerazione che, sebbene il giudizio penda dal 2007 e la mancata parificazione da parte dell'AGCOM risalga al 2016, deve tuttavia darsi prevalenza nel caso specifico al deposito effettivo dei conti, che risulta avvenuta

successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 (7 ottobre 2016). Il deposito dei conti sarebbe infatti avvenuto solo il 25 gennaio del 2017.

In merito, si trova infatti anche recentemente riaffermato che il dies a quo ai detti fini decorre non dal momento in cui il contabile deposita il conto presso la propria amministrazione, ma da quello in cui il conto è stato depositato dall'amministrazione presso la Sezione giurisdizionale (ex plurimis Sez. II. Appello, sent. n.507 del 2022).

Nondimeno, nel tempo successivo a detto deposito alcun atto del giudizio è stato più compiuto e che possa intendersi aver assunto valenza interruttiva del termine quinquennale.

Nemmeno può attribuirsi alcuna valenza al procedimento penale ed alla successiva sentenza del Tribunale di Roma, ipotesi non espressamente considerata dall'art. 150 CGC, e comunque in considerazione del suo esito.

La preclusione processuale prevista dall'art. 150 CGC, che considera non il comportamento delle parti ma, piuttosto, consegue all'inattività del giudice (come anche conseguenza di una eventuale inattività del P.M. che non abbia avanzato nel quinquennio dal deposito istanza di fissazione d'udienza), pur scevra di ogni connotato sanzionatorio, 'opera di diritto' e deve essere dichiarata, ove occorra, anche d'ufficio non necessitando di eccezione di parte (Seconda Sezione giurisdizionale d'Appello 194/2001; cfr. altresì Sezione giurisdizionale Piemonte 112/2008; Sezione giurisdizionale Umbria 10/2019; Sezione giurisdizionale Abruzzo sentenza/ordinanza 196/2013; Sezione giurisdizionale Veneto 36/2014; Sezione giurisdizionale Liguria sentenza/ordinanza 2/2022).

Si trova affermato in giurisprudenza che l'estinzione opera, dunque, "per "mancata conclusione" dell'attività istruttoria a prescindere dalle ragioni del ritardo nel deposito della relazione, dall'iter processuale fino ad allora svoltosi e, segnatamente, dal compimento di atti istruttori da parte dello stesso magistrato relatore nonché dalla puntuale ottemperanza ai medesimi da parte dell'agente contabile" (Sezione giurisdizionale Umbria 7/2019). Il termine di cinque anni dal deposito del conto costituisce, pertanto, "un termine di perenzione connesso al mancato

compimento di un atto di impulso endoprocedimentale, quale deve considerarsi il deposito della relazione prevista dall'art. 29 R.D. 1038/1933" (Sezione giurisdizionale Puglia 134/2016 e 302/2016).

Alla data del deposito della relazione il quinquennio decorrente dal deposito dei conti è già decorso (tenuto in considerazione come *dies a quo* il 25 gennaio 2017), e a non diverse conclusioni deve giungersi anche laddove si volessero aggiungere i mesi delle sospensioni feriali dei termini, nonché la c.d. sospensione dovuta alla pandemia COVID 19 (ex art. 85 d.l. n. 18 del 2020, come ritenuto da certa giurisprudenza: Sez. giur. Liguria Sent/Ord 41/2023), in quanto la sottrazione di detti periodi non farebbe scendere il tempo dell'inattività sotto i cinque anni.

Tale sorte processuale appare peraltro quella maggiormente rispettosa del principio di ragionevole durata del processo.

In detti termini deve essere quindi preliminarmente dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 150 CGC in relazione al conto avente per oggetto la gestione del servizio di cassa della sede di Roma dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in sigla: AGCOM) per l'esercizio 2007, iscritto al n° 9789.

La definizione del presente giudizio pone altresì di affrontare la questione relativa alla regolazione delle spese, in risposta alle domande della parte che ne ha chiesto la liquidazione.

Al riguardo, questo Collegio intende accedere a quell'orientamento che ritiene altresì soggetto il giudizio di conto alla disciplina in materia di regolazione delle spese.

Si trova difatti affermato che «[…] la natura processuale, pur sui generis, del giudizio di conto rende doverosa la statuizione sulle spese. Se è vero che, nell'ipotesi di cui all'art. 146 c.g.c. (che contempla il caso in cui il Magistrato designato depositi la relazione nella quale propone il discarico del contabile, in presenza di un conto in pareggio e regolare) o in quella di estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., difetta - come nella c.d. iurisdictio inter volentes - quella contrapposizione tra tesi e antitesi che giustifica la pronuncia sulle spese, diversamente deve dirsi nel caso che ne occupa.

Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione, di cui agli artt. 147-148 c.g.c. (tanto quanto nei giudizi di resa del conto), si applicano tutti i principi della giurisdizione contenziosa. Ne consegue, come indefettibile corollario logico-giuridico, che il provvedimento definitorio del giudizio debba recare la statuizione sulle spese. Trova, dunque, applicazione il generale dettato dell'art. 31 c.g.c., con la sola esclusione del suo secondo comma, con specifico riferimento ai giudizi di responsabilità; l'art. 7 c.g.c., che contempla il c.d. rinvio esterno al codice del rito civile, è destinato a integrare la disciplina processuale contabile, anche attraverso gli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato attuazione ai singoli disposti processualcivilistici (nella specie, gli artt. 91 ss. c.p.c.). Dato l'art. 31 c.g.c., avendo il contabile reso - a cagione del mancato deposito del conto - necessaria la celebrazione del processo (sull'applicazione del principio di causalità alla statuizione relativa agli oneri giudiziali, Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2021, n. 21823), le spese di giustizia si liquidano come in dispositivo, in applicazione del principio, pacificamente attestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, della soccombenza virtuale» (Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 104 del 2022).

Ebbene, traendo spunto dalle succitate affermazioni ritiene questo Collegio che la decisione delle spese sia dovuta ogni qual volta il giudizio di conto (superando l'ipotesi della diretta estinzione del conto su conforme proposta del relatore, senza accedere alla fissazione dell'udienza) venga trattato con celebrazione di apposita udienza collegiale (art. 147 CGC), unica sede dove, superando la antica fictio della costituzione del contabile sin dal deposito del conto (pur riprodotta dall'art. 140, comma 3 CGC), si invera l'effettivo contraddittorio tra le parti e trovano soluzione le questioni poste dal magistrato relatore e le opposte domande.

Venendo al caso di specie, ricorrono le circostanze per compensare interamente le spese del presente giudizio, tenuto conto sia della natura della pronuncia odierna, che si è soffermata su una questione preliminare (estinzione) e che precede, operando di diritto, ogni esame del merito (arg. ex art. 31, comma 3, CGC).

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni domanda ed eccezione contraria disattesa e respinta, visto l'art. 150 CGC, dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE – estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 20/02/2024

Il DIRETTORE DI SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)